

Allegato A

Criteria per il riconoscimento dei Distretti del cibo di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499.

1. Finalità

La Regione Marche promuove l'individuazione dei Distretti del cibo istituiti dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, attraverso le attività agricole e agroalimentari. Con la presente deliberazione vengono stabiliti i criteri per il riconoscimento di tali soggetti.

2. Tipologie di Distretto del cibo

In attuazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, la Regione Marche riconosce i Distretti del cibo afferenti alle seguenti categorie previste dal paragrafo 2 del suddetto art. 1 comma 499:

- i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (lettera c);
- i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale (lettera d);
- i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree (lettera e);
- i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale (lettera f);
- i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente (lettera g);
 - i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura (lettera h).

3. Requisiti soggettivi

3.1 Soggetti richiedenti il riconoscimento

Possono richiedere il riconoscimento come Distretti del cibo le forme d'impresa societarie o consortili, le associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica e le reti d'impresе soggetto.

Il soggetto richiedente, individuato tra i soggetti sottoscrittori, assume il ruolo di rappresentanza del distretto nei rapporti con la pubblica amministrazione (soggetto capofila)

3.2 Soggetti partecipanti ai Distretti del cibo

Fanno parte dei Distretti del cibo una o più delle seguenti categorie di soggetti:

- a) imprenditori agricoli, singoli o associati di cui al decreto legislativo n. 228 del 18.05.2001 e s.m.i. con sede legale o sede operativa nella Regione Marche;
- b) imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare anche organizzate in reti di imprese, società cooperative e consorzi;
- c) organizzazioni di produttori agricoli e associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- d) società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e imprese di trasformazione, distribuzione e/o commercializzazione, nelle quali almeno il 51% del capitale sociale è detenuto dai soggetti di cui alle lettere da a) a c).

Ciascuno dei soggetti sopra elencati potrà partecipare a un solo Distretto del cibo della medesima tipologia.

Inoltre, possono partecipare ai Distretti del cibo: enti locali, consorzi di tutela, organizzazioni professionali di produttori agricoli, associazioni di categoria, imprese che operano nel settore della ricettività turistica, organizzazioni che operano nel settore della promozione del territorio ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico del distretto, organizzazioni del terzo settore, fondazioni ed enti pubblici.

4 . Requisiti per il riconoscimento dei Distretti del cibo

4.1 Requisiti generali per tutte le tipologie di Distretto del cibo

I distretti del cibo devono;

- a) presentare un elevato livello di integrazione produttiva e/o di filiera;
- b) assicurare interrelazioni sia di tipo orizzontale che verticale nelle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione. A tale scopo, i soggetti che fanno parte di un Distretto del cibo assumono l'impegno a perseguire i comuni obiettivi attraverso la sottoscrizione di un accordo di distretto finalizzato a rafforzare la promozione, la sostenibilità ambientale e la programmazione produttiva, nonché la crescita socioeconomica dell'intero distretto;
- c) rappresentare uno o più prodotti agricoli e/o alimentari (ambito produttivo).

Sono definiti prodotti agricoli i prodotti di cui all'articolo 38, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed individuati nell'Allegato I, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sono definiti prodotti alimentari i prodotti di cui all'articolo 2 del Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

d) avere sede legale o una sede operativa nel territorio della Regione Marche (ambito territoriale). Qualora abbiano un'articolazione territoriale interregionale, possono essere riconosciuti solo nel caso in cui operino in misura prevalente nel territorio della Regione Marche (a tale scopo viene presa in esame la superficie totale dei comuni sui quali insiste il distretto ricadente in ciascuna regione interessata)

4.2 Requisiti specifici per ciascuna tipologia di Distretto del cibo

Ai fini del riconoscimento, i Distretti del cibo devono possedere i requisiti specifici relativi a ciascuna tipologia di seguito indicati:

4.2.1 Distretti di cui alla lettera c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2

- a) dimensione del territorio coinvolto: il numero dei comuni nei quali hanno sede legale o operativa le imprese partecipanti al distretto non deve essere inferiore a 20 comuni contigui;
- b) il numero di piccole e medie imprese agricole e/o agroalimentari con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti a organismi associativi non deve essere inferiore a 200 imprese;
- c) il numero complessivo di addetti delle imprese partecipanti al distretto (dato risultante alla Camera di Commercio) non deve essere inferiore a 300 addetti;
- d) il numero di imprese di condizionamento partecipanti non deve essere inferiore a 20 imprese;
- e) il numero di forme associative partecipanti (consorzi di tutela, OP, AOP, società cooperative) non deve essere inferiore a 5.

4.2.2 Distretti di cui alla lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2

- a) dimensione del territorio coinvolto; il numero dei comuni nei quali hanno sede legale o operativa le imprese partecipanti al distretto non deve essere inferiore a 10 comuni contigui,
- b) il numero di imprese agricole, singole o associate, con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti a organismi associativi non deve essere inferiore a 100 imprese;
- c) il numero complessivo di addetti delle imprese partecipanti al distretto (dato risultante alla Camera di Commercio) non deve essere inferiore a 150 addetti;
- d) il numero di imprese di condizionamento partecipanti non deve essere inferiore a 10 imprese.

- e) il volume di affari complessivo delle produzioni certificate ottenute dalle imprese del settore agroalimentare aderenti al distretto non deve essere inferiore a 5 milioni di euro;
- f) il numero di produzioni di qualità certificata (intese sia come differenti tipologie di certificazione che come differenti settori produttivi) oggetto di certificazione non deve essere inferiore a 3 produzioni.

4.2.3 Distretti di cui alla lettera e) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2

- a) il territorio distrettuale può comprendere esclusivamente le aree urbane e periurbane (tipo A) descritte dal programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020 e i comuni a esse contigui;
- b) il numero di imprese agricole partecipanti con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti a organismi associativi non deve essere inferiore a 100 imprese;
- c) il numero complessivo di addetti delle imprese partecipanti al distretto (dato risultante alla Camera di Commercio) non deve essere inferiore a 150 addetti;
- d) il numero di soggetti attivi nell'ambito dell'agricoltura sociale con sede legale o operativa nel territorio del distretto non deve essere inferiore a 10 soggetti.

4.2.4 Distretti di cui alla lettera f) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2

- a) dimensione del territorio coinvolto; il numero dei comuni nei quali hanno sede legale o operativa le imprese partecipanti al distretto non deve essere inferiore a 10 comuni contigui,
- b) il numero di imprese agricole, singole o associate, con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti a organismi associativi non deve essere inferiore a 100 imprese;
- c) obbligo per le imprese agricole aderenti di effettuare vendita diretta, eventualmente anche tramite gruppi di acquisto solidale, e/o di essere fornitori di operatori della ristorazione all'interno del territorio del distretto;
- d) presenza di reti di economia solidale alle quali possono partecipare: le imprese dell'economia solidale e le loro associazioni, le associazioni dei consumatori, enti pubblici e altri soggetti direttamente impegnati nel settore dell'economia solidale;
- e) il numero complessivo di addetti delle imprese partecipanti al distretto (dato risultante alla Camera di Commercio) non deve essere inferiore a 150 addetti.

4.2.5 Distretti di cui alla lettera g) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2

- a) dimensione del territorio coinvolto: il numero dei comuni nei quali hanno sede legale o operativa le imprese partecipanti al distretto non deve essere inferiore a 5 comuni contigui,

- b) il numero di imprese agricole, singole o associate, con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti a organismi associativi, non deve essere inferiore a 50 imprese biologiche e/o in conversione e/o in regime di produzione integrata;
- c) il numero complessivo di addetti delle imprese partecipanti al distretto (dato risultante alla Camera di Commercio) non deve essere inferiore a 70 addetti;
- d) il numero di imprese di condizionamento partecipanti, certificate per la produzioni biologica e/o integrata, non deve essere inferiore a 4 imprese.

4.2.6 Distretti di cui alla lettera h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2

- a) dimensione del territorio coinvolto: il numero dei comuni nei quali hanno sede legale o operativa le imprese partecipanti al distretto non deve essere inferiore a 10 comuni contigui;
- b) il numero di imprese agricole, singole o associate, con sede legale o operativa nel territorio regionale, anche appartenenti a organismi associativi, non deve essere inferiore a 50 imprese biologiche e/o in conversione;
- c) il numero complessivo di addetti delle imprese partecipanti al distretto (dato risultante alla Camera di Commercio) non deve essere inferiore a 70 addetti;
- d) il numero di imprese di condizionamento biologiche partecipanti non deve essere inferiore a 10 imprese.

5. Termini e modalità di presentazione delle domande di riconoscimento

Con successivo atto del dirigente della Posizione di funzione Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata sarà emanato un avviso contenente termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento.